

Civile Ord. Sez. L Num. 9237 Anno 2018

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: MANCINO ROSSANA

Data pubblicazione: 13/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 27503-2012 proposto da:

.....

- *ricorrente* -

contro

2018

.....
lettivamente domiciliata in

402

o lo studio dell'avvocato

, rappresentata e difesa

dall'avvocato

giusta delega

in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 2662/2012 della CORTE
D'APPELLO di BARI, depositata il 04/07/2012 r.g.n.
1574/2010.

RILEVATO

1. **che** la Corte di Appello di Bari, con sentenza n.2662 del 2012, ha riforma
 rado e, per l'effetto, ha riconosciuto il diritto c
 esposizione integrale della pensione di reversibilità, quale superstite del padre, con condanna dell'INPS al pagamento della prestazione con decorrenza della data della domanda amministrativa;
2. **che** la Corte di merito ha ritenuto, dal compendio testimoniale acquisito in giudizio, non sufficientemente provato, in capo ad
 requisito della vivenza a carico del defunto genitore, con il
 consequenziale riconoscimento del beneficio della pensione di reversibilità, in via esclusi
3. **che** avverso tale sentenza
 to ricorso, affidato a
 , al quale ha opposto difese, con controricorso,
 rappresentate in giudizio dall'amministratore di :
4. **che** l'INPS non ha svolto difese;

CONSIDERATO

5. **che** la parte ricorrente, deducendo illogica e contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 2697 cod.civ., si duole che la Corte del gravame abbia ritenuto decisive prove testimoniali incentrate su un requisito - la mancata coabitazione con il defunto genitore - insufficiente a fondare la sussistenza della vivenza a carico e per avere invertito l'onere probatorio (primo motivo); deducendo, inoltre, violazione e falsa applicazione dell'art. 22 legge n.903 del 1965, censura l'erronea interpretazione del requisito della vivenza a carico offerto dalla Corte di merito (secondo motivo);
6. **che** ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
7. **che**, secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi,

laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., *ex plurimis*, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata);

8. **che**, come già affermato da Cass. 3 luglio 2007, n. 14996, agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale;
9. **che**, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti (sulla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, si rinvia a Cass. Sez. U. 17 giugno 2004, n. 11353);
10. **che** l'accertamento, in concreto, del sostentamento del figlio inabile, da parte del genitore, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (v. tra le altre, Cass. 20 aprile 2016, n. 8023);
11. **che**, nella specie, la Corte di merito, incentrando la *ratio decidendi* sull'insussistenza del contributo rilevante del genitore al sostentamento economico d _____ non solo non ha imperniato la

Corte di Cassazione copia non ufficiale

decisione sulla necessaria coabitazione tra ascendente e figlia inabile ultramaggiorenne, come assume la parte ricorrente, ma si è conformata ai principi sopra delineati;

12. **che**, peraltro, criticando l'asserita non decisività di circostanze costituenti, per la Corte di merito, il fulcro delle emergenze testimoniali dimostrative dell'insussistenza della dipendenza economica dal genitore, l'attuale ricorrente non evidenzia, nell'illustrazione delle censure, la tempestiva introduzione, nelle sedi di merito, di elementi idonei e decisivi volti a dimostrare, in un delicato e conflittuale contesto familiare, il costante mantenimento da parte del genitore fino al momento del decesso, e richiamando le risultanze dell'interrogatorio formale (incentrato sull'aiuto ricevuto, di nascosto, dal genitore a causa della conflittualità con gli altri fratelli) ed una deposizione testimoniale (evocativa dell'elargizione di minime somme di denaro per il conto della spesa) richiede, alla Corte di legittimità, un'inammissibile valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie;
13. **che** la sentenza è, pertanto, immune da censure;
14. **che** le spese di lite seguono la soccombenza non sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. cod.proc.civ., nel testo applicabile *ratione temporis*, per l'esonero dal pagamento delle spese processuali, in relazione alla necessaria indicazione, fin dall'atto introduttivo del giudizio, dell'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 30 gennaio 2018

